

Al Sindaco del Comune di Galliera
GALLIERA

Io sottoscritto/a _____ residente a _____ in Via
_____ n. _____ telefono _____ cell-
_____/_____ fax n. _____, in qualità di proprietario/affittuario del podere
sito in Galliera (Bo) in Via _____, ai sensi dell'art. 20 del vigente
Regolamento di Polizia Urbana e Rurale

CHIEDO

di poter effettuare bruciatura di materiale proveniente da:

☐ SFALCI ☐ RESIDUI DI COLTIVAZIONI

☐ POTATURE DI _____

nel seguente periodo:

☐ nei giorni _____

☐ dal 1 Novembre al 15 Marzo (per le specie decidue)

☐ dal 15 Dicembre al 15 Febbraio (per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo)

☐ dal 1 Luglio al 31 Agosto (per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo)

DICHIARO

- di comunicare alla Polizia Municipale dell'Unione Reno-Galliera le date in cui vengono effettuate le operazioni di bruciatura (Tel 051/8904750 – Fax 051/8904794);

- di essere a conoscenza delle norme contenute all'art. 20 del vigente regolamento comunale di Polizia Urbana e Rurale e di rispettare quanto riportato nel suddetto articolo;

- di essere a conoscenza delle **misure emergenziali per le polveri sottili**, attivate attraverso il bollettino "liberiamo l'aria" emesso da ARPAE per comunicare l'allerta smog e di operare nel rispetto di tali limitazioni.

Galliera, _____

Il Richiedente

Visto: Si autorizza

Il Responsabile di Settore

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22.12.2010

Art 20

Accensioni di fuochi

1. È vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
2. È altresì vietato in tutto il territorio comunale appiccare fuoco libero a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché a materiali di varia natura presenti nei cantieri edili; paglia ed altri residui legnosi e scarti vegetali prodotti da lavorazioni agricole, nonché nell'ambito della ripulitura di prati e giardini.
3. È inoltre vietata la combustione di:
 - pneumatici, materie plastiche e/o derivati, espansi ecc..;
 - combustibili liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, dei quali è tassativamente vietato l'uso anche per l'alimentazione e l'accensione di fuochi.
4. L'uso privato di bracieri e griglie è consentito solo in giardini e cortili privati o comunque adottando tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti.
5. Fermo restando il divieto di cui ai commi precedenti, è consentito ricorrere, previa autorizzazione richiesta e rilasciata dall'Amministrazione comunale, all'autosmaltimento mediante combustione all'aperto, unicamente in zone agricole rurali, per **l'eliminazione di soli scarti legnosi o erbacei**, quali: tralci e ramaglie, residuati dalle pratiche agronomiche della potatura e dell'estirpazione di frutteti o vigneti, sfalcio delle arginature e dei fossi.
6. I fuochi consentiti ai sensi del precedente comma 5 devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) essere ad una distanza minima di almeno 150 metri dalle abitazioni ed edifici, dalle strade pubbliche e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile;
 - b) di accenderli nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera;
 - c) i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del conduttore del fondo agricolo o suo familiare e collaboratore;
 - d) che il fumo non arrechi pericolo e/o disagio alla circolazione stradale e/o alla cittadinanza;
 - e) se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.